TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 4827 **DEL 07/10/2026**

Rep. di struttura DD-TA0 N. 322

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al "Progetto pista Racing mini car".
Comune: Borgaro Torinese
Proponente: Associazione sportiva senza scopo di lucro BorgaroRing
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:
In data 21/07/2026 l'Associazione sportiva senza scopo di lucro BorgaroRing con sede legale in Borgaro Torinese – Via Canavere n. 50 e Partita IVA n. 92061810013 (di seguito denominata anche proponente) – ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al "*Progetto pista Racing mini car*" da realizzarsi in Comune di Borgaro Torinese.

Il proponente ha individuato il progetto nella categorie progettuale 8 b) dell'Allegato B alla l.r. n. 13/2023 "*Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore* ".

Con nota prot. n. 109399 del 30/07/2026, contestualmente all'avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul portale SCRIVA, accessibile tramite il sito web della CmTO, con la richiesta di trasmettere, entro il termine di 30 giorni, eventuali pareri e osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul portale SCRIVA, accessibile tramite il sito web della CmTO, per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:
L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Borgaro Torinese, in un'area comunale posta tra via America e la Strada Provinciale SP 501 (Foglio 6 particella 390), nella porzione compresa tra via Stura e via

Luigi Cadorna.

L'area, di circa 9.000 m², si colloca in un contesto periferico caratterizzato dalla presenza di insediamenti produttivi e infrastrutture viarie principali, in prossimità dell'area industriale ex Concerie.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo e ricreativo destinato all'attività di automodellismo radiocomandato (Minicar), costituito da una pista in asfalto di larghezza media pari a circa 5 m e sviluppo complessivo di circa 350 m, corredata dalle necessarie strutture di servizio. In particolare, sono previsti un'area paddock coperta per le attività di preparazione e manutenzione dei modellini, una postazione sopraelevata per i piloti, un'area ristoro con relativi servizi igienici, locali accessori destinati a direzione gara e deposito attrezzature, una tribuna per il pubblico e aree di parcheggio dedicate agli utenti e agli spettatori.

Il complesso sarà completato da opere accessorie costituite da recinzioni perimetrali, impianti tecnologici, sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche mediante trincee drenanti, viabilità interna e interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica. Tali interventi comprendono la realizzazione di fasce arboreo-arbustive, aree inerbite e una barriera vegetale lungo il lato orientale verso via America, con funzione di mitigazione visiva e di contenimento della propagazione del rumore. Tutte le strutture sono previste con caratteristiche leggere e facilmente removibili, in coerenza con il carattere temporaneo dell'occupazione dell'area comunale.

Rilevato che:
Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:

- nota prot. n. 36813 del 07/08/2026 del Settore Difesa Suolo della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 119405 del 26/08/2026 del Dipartimento Sviluppo economico, Territoriale e Sociale - Unità Specializzata Assistenza tecnica ai Comuni di CmTO;
- nota prot. n. 72797 del 31/08/2026 di Arpa Piemonte;
- nota prot. n. 121926 del 01/09/2026 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO (ufficio risorse idriche);
- nota prot. n. 132714 del 21/09/2026 del Settore Tecnico Piemonte Nord di Regione Piemonte;
- nota prot 5531 del 28/09/2026 dell'Ente gestione aree protette parchi reali.

Il Comune di Borgaro Torinese sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni, né ha segnalato criticità in merito all'iniziativa.

Considerato che:
La documentazione trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata alle finalità dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici ed ambientali rilevanti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

L'area si presenta attualmente in stato di abbandono. In passato è stata utilizzata in forma estemporanea per lo svolgimento di competizioni motociclistiche fuori strada (motocross) e conserva ancora caratteristiche morfologiche riconducibili a tale utilizzo, con superfici sterrate, lievi rilevati e percorsi in terra battuta. La vegetazione è costituita prevalentemente da arbusti spontanei e specie infestanti, prive di gestione manutentiva. Sono inoltre presenti depositi abusivi di rifiuti e materiali di varia natura che determinano una condizione ulteriore di degrado.

Lungo il margine occidentale dell'area è presente il Canale Sturetta, mentre il contesto circostante è caratterizzato dalla presenza di infrastrutture viarie, aree produttive e spazi aperti residuali. I recettori residenziali più prossimi sono ubicati lungo via America e risultano separati dall'area di intervento da fasce vegetate e dalla viabilità esistente, mentre il sito si colloca in posizione periferica rispetto al centro abitato di Borgaro Torinese, in un contesto prevalentemente infrastrutturale e produttivo.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo-ricreativo dedicato all'attività delle Minicar radiocomandate. L'opera consente il recupero e la riqualificazione di un'area attualmente degradata e sottoutilizzata, migliorandone le condizioni di fruibilità, sicurezza e inserimento nel contesto territoriale. L'iniziativa risponde inoltre all'interesse di promuovere attività sportive, ricreative e di aggregazione sociale, con potenziali ricadute positive sul tessuto economico locale connesse allo svolgimento di manifestazioni ed eventi di interesse sovracomunale.

La localizzazione dell'intervento in un ambito già adeguatamente servito dalla viabilità esistente, costituita principalmente da via America e dalla Strada Provinciale SP 501, unitamente alla disponibilità di aree di sosta dedicate, consente di ritenere il sistema infrastrutturale esistente idoneo a supportare l'attività prevista, senza determinare criticità apprezzabili sotto il profilo dell'accessibilità o incrementi significativi dei flussi di traffico locali, sia durante la fase di esercizio sia durante la fase di cantiere.

L'utilizzo dell'impianto sarà prevalentemente occasionale e concentrato nelle giornate di maggiore affluenza. In condizioni ordinarie è prevista una frequentazione compresa tra 10 e 15 persone, mentre durante gare ed eventi la presenza potrà raggiungere circa 100 utenti, con superamenti di tale soglia limitati a manifestazioni di carattere eccezionale. L'uso dell'area sarà pertanto discontinuo e non assimilabile a quello di un impianto sportivo a elevata intensità di frequentazione.

L'area oggetto di intervento risulta classificata dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale come "*Area destinata a impianti pubblici - Parco pubblico metropolitano*", disciplinata dall'art. III.I.2, parte E1, delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'intervento in esame è stato oggetto di specifiche valutazioni da parte del Comune di Borgaro Torinese, il quale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12/06/2025, ha riconosciuto il pubblico interesse dell'iniziativa, evidenziandone la valenza sotto il profilo sportivo, ricreativo e aggregativo nonché il contributo alla riqualificazione e al presidio di un'area comunale soggetta a fenomeni di incuria e abbandono di rifiuti.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2026, è stato approvato lo schema di Accordo Preliminare sottoscritto con il proponente in data 31/03/2026 (Rep. n. 54).

Nell'ambito del predetto Accordo Preliminare è previsto che, qualora il progetto risulti compatibile sotto il profilo ambientale e siano acquisiti i necessari atti di assenso, l'Amministrazione Comunale provveda all'adozione degli atti di competenza propedeutici al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Resta in ogni caso fermo che l'effettiva realizzazione dell'intervento è subordinata all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore.

Dal punto di vista del dissesto, l'area ricade in Classe IIIb2 che, secondo le NtA del PRGC di Borgaro, all'Art. IV.III.1.1., riguardano *"porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e di rischio tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, privato e/o consortile, individuati:*

… dal prolungamento dell'argine realizzato al piede della circonvallazione Borgaro - Venaria Reale per una lunghezza pari a circa ulteriori 200 m ca. parallelamente alla S.P. n. 10, fino a comprendere per intero l'estensione del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del T. Stura definito dal PAI (cfr. Tavola 2). Nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti, nonché tutti gli interventi e le trasformazioni che costituiscono modesto incremento ed incremento di carico antropico … saranno possibili solo a seguito del collaudo delle opere e della relativa dichiarazione di avvenuta minimizzazione del rischio, prevedendo, altresì, adeguato piano di manutenzione e periodico controllo nel tempo delle stesse al fine di mantenerne l'efficienza.
Fermo restando quanto sopra, per quanto riguarda il prolungamento dell'argine … potrà avvenire previa presa d'atto dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 28 delle N.d.A. del PAI e relativo regolamento.
Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone)".
"*Per quanto concerne le interferenze con la falda freatica, gli studi geologico-tecnici a supporto della progettazione degli interventi edilizi dovranno accertare la soggiacenza del livello piezometrico in corrispondenza del lotto edificatorio, individuando, altresì, il trend di escursione stagionale*".

L'area oggetto di intervento ricade difatti in un'area retrostante il limite tra fascia la fascia B di progetto e la fascia C. Secondo l'Art.31, comma 5, delle NtA del PAI *"nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" …, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia …, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, …, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B".*

Si osserva inoltre che il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), aggiornamento 2022, pone l'area nello scenario di pericolosità P1 caratterizzato da una probabilità di allagamento bassa. *Il sito è stato interessato dai recenti aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) conseguenti al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 19/01/2026, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle Mappe della Pericolosità da Alluvioni relative al terzo ciclo di pianificazione 2027-2033. Dall'esame della cartografia aggiornata emerge che le aree interessate dall'intervento non risultano più ricomprese nelle aree soggette a pericolosità da alluvione.*

Le valutazioni definitive di compatibilità idraulica dell'intervento restano demandate alle successive fasi autorizzative e ai pareri degli Enti competenti, tenuto conto della disciplina prevista per le aree ricadenti in Classe IIIb2 del PRGC e poste a tergo del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del Torrente Stura. Tale valutazione dovrà inoltre considerare anche il recente aggiornamento del quadro pianificatorio, dal quale emerge che l'area non risulta più ricompresa nelle perimetrazioni di pericolosità da alluvione del PGRA.

Con riferimento agli aspetti energetici, si prende atto che la documentazione progettuale non approfondisce in modo specifico tali aspetti. Considerate tuttavia le caratteristiche dimensionali dell'intervento e la natura delle opere previste, non si rilevano elementi di particolare criticità rispetto agli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); resta fermo che tali aspetti dovranno essere adeguatamente sviluppati e verificati nelle successive fasi progettuali ed autorizzative.

In relazione alle Aree protette e tutela della biodiversità, l'area di intervento non ricade all'interno di aree naturali protette, né di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZSC o ZPS). Tuttavia, l'intervento si localizza in prossimità del sistema ecologico connesso al corridoio della Stura di Lanzo e delle aree

naturalistiche ad esso correlate, che assumono rilevanza sotto il profilo ecosistemico e paesaggistico.

Il sito si configura come un'area interclusa, inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di infrastrutture viarie, aree urbanizzate e altre trasformazioni antropiche che ne limitano la naturalità e la connessione ecologica con gli ambiti di maggiore pregio ambientale. In ragione di tale configurazione territoriale, non si prevedono interferenze significative con habitat o specie di interesse conservazionistico. Sono tuttavia previste specifiche misure di mitigazione e inserimento ambientale, comprendenti la realizzazione e il potenziamento di fasce arboreo-arbustive e schermature vegetali. Tali interventi contribuiranno a migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto, incrementare la biodiversità locale e ridurre gli effetti dell'intervento sulla qualità percettiva del paesaggio, sulla diffusione del rumore e sulla funzionalità ecologica locale.

A tal proposito si evidenzia come l'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali, con propria determinazione n. 256 del 13/08/2026 (**Allegato 01**) abbia concluso positivamente la fase di screening di VINCA ex DPR 357/97 e LR 19/09, attivata dal proponente unitamente alla presentazione dell'istanza di verifica di VIA, non si rilevando la necessità di richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata di incidenza rispetto alla ZSC IT 1110079 "*La Mandria*".

In relazione al contesto ambientale, l'aspetto di maggiore attenzione ai fini della tutela della biodiversità è comunque rappresentato dal rischio di diffusione di specie vegetali esotiche invasive, in relazione al quale si raccomandano, come nel seguito argomentate, specifiche misure di prevenzione, monitoraggio e gestione.

Dall'esame della Carta Forestale Regionale (CF 2025) si rileva che il perimetro dell'intervento ricade parzialmente all'interno di un'area boscata classificata come Robinieto (RB); tale interferenza comporta la necessità di quantificare puntualmente le superfici boscate eventualmente interessate dalla trasformazione e di verificare, nelle successive fasi progettuali ed autorizzative, l'eventuale assoggettamento dell'intervento ai titoli abilitativi, alle autorizzazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasformazione del bosco e compensazione forestale.

Come confermato dal Settore Tecnico Piemonte Nord di Regione Piemonte, l'area non ricade in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.

Sebbene l'area ricada, secondo la pianificazione paesaggistica regionale, tra quelle ad elevato interesse agronomico, l'intervento interessa una superficie già fortemente antropizzata, utilizzata in passato come pista da cross e oggi caratterizzata da modellazioni artificiali del terreno, percorsi sterrati e diffuso stato di abbandono. I suoli hanno pertanto perso in larga misura le originarie caratteristiche agronomiche, per cui l'intervento non comporta il consumo di terreni agricoli integri, ma il recupero e la riqualificazione di un'area già compromessa sotto il profilo pedologico.

La fase di cantiere avrà carattere temporaneo e sarà limitata al tempo strettamente necessario per la realizzazione delle opere previste. Le attività saranno prevalentemente riconducibili a modesti interventi di scavo e movimentazione terre, alla realizzazione delle pavimentazioni e alla posa delle strutture e delle opere accessorie. L'accesso al cantiere avverrà mediante la viabilità esistente e gli impatti associati, quali emissioni di polveri, rumore e transito dei mezzi d'opera, saranno limitati nel tempo e mitigati mediante l'adozione delle ordinarie misure di gestione e sicurezza del cantiere.

Si stima una movimentazione complessiva di terre e rocce da scavo pari a circa 3.063 m³. La gestione dei materiali dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, mediante riutilizzo all'interno del sito di produzione per le opere di rinterro, livellamento e

sistemazione previste dal progetto.

L'area oggetto di intervento ricade in parte in classe IV e in parte in classe V di zonizzazione acustica comunale. La valutazione preliminare acustica evidenzia la coerenza dell'intervento con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente e l'assenza di criticità significative sotto il profilo del rumore, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prevista, del contesto territoriale di inserimento e delle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica previste dal progetto.

L'impianto sarà destinato all'utilizzo di automodelli radiocomandati con alimentazione elettrica e a scoppio. In considerazione delle ridotte dimensioni dei veicoli impiegati, delle limitate quantità di combustibile utilizzate e della natura prevalentemente ricreativa e sportiva dell'attività, non sono attesi effetti significativi sulla qualità dell'aria. Le emissioni in atmosfera e il traffico indotto risultano infatti contenuti e compatibili con il contesto territoriale di riferimento, caratterizzato dalla presenza di infrastrutture viarie, insediamenti produttivi e altre sorgenti emissive già presenti.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza in materia di scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche, si prende atto delle valutazioni contenute nel parere della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera prot.n.121926 del 01/09/2026 (**Allegato 02**) acquisito agli atti, dal quale emerge, ferma restando la necessità di sviluppare gli approfondimenti richiesti nelle successive fasi progettuali e autorizzative, che non si rilevano particolari criticità ostative alla realizzazione dell'intervento.

Valutato che:
Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- tenuto conto delle caratteristiche del progetto, del contesto territoriale interessato, delle modalità operative e gestionali previste e delle misure di mitigazione e inserimento ambientale proposte, non sono emersi elementi tali da evidenziare criticità ambientali significative o da ritenere che l'intervento possa determinare impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali e antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- permangono in ogni caso alcuni aspetti di carattere tecnico/progettuale/amministrativo che, in ragione della specificità delle competenze settoriali coinvolte e del maggiore livello di dettaglio richiesto, dovranno essere oggetto di ulteriori verifiche e approfondimenti nell'ambito delle successive fasi progettuali, autorizzative ed esecutive. Tali aspetti saranno pertanto sviluppati e valutati nel corso dei procedimenti finalizzati all'acquisizione dei titoli, dei pareri e delle autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 21/07/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) "Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell'ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi"
Tali elementi costituiscono un elenco non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta, fermo restando che nella

successiva fase potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o integrazioni, in relazione agli esiti dei procedimenti di competenza.

- dovrà essere predisposta Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 10 della L.R. 52/2000, redatta in conformità ai criteri della D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004;
- si rammenta che eventuali attività che comportino il superamento dei limiti acustici ordinariamente applicabili, sia in fase di cantiere sia in occasione di eventi straordinari, dovranno essere preventivamente autorizzate. L'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 9 della LR 52/2000, è rilasciata dal Comune competente, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo;
- in relazione al quadro del dissesto, fatto salvo quanto derivante dai recenti aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) conseguenti al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 19/01/2026, stante quanto sopra argomentato, occorre fornire la sottoscrizione della rinuncia al risarcimento per eventuali danni a cose e/o persone nei casi previsti dalla normativa e dagli atti autorizzativi applicabili oltre a tutte le ulteriori indicazioni indicate nelle NtA del PRGC di Borgaro;
- fornire gli approfondimenti, ed esplicitare le precauzioni, richiamate nelle considerazioni espresse dal professionista incaricato nella relazione geologica del 19/05/2026:
 - *la stratigrafia locale e la soggiacenza di dettaglio della falda acquifera superficiale, analizzate e descritte nella relazione datata 21.11.2025, non presentano delle criticità significative rispetto all'edificazione fuori terra, tuttavia si ritiene indispensabile in fase di progettazione più avanzata eseguire verifiche puntuali di entrambe le caratteristiche presso il nuovo sito di intervento con possibile modesta riformulazione delle ipotesi riferite alla porzione superficiale del modello geologico;*
 - *le opere in progetto non interferiranno con le acque sotterranee e con quelle superficiali incanalate (reticolo idrografico naturale e artificiale) in condizioni ordinarie. Le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica saranno mitigabili con l'adozione delle precauzioni descritte al cap. 8 della Relazione geologica datata 21.11.2025*;
- fornire specifici approfondimenti in merito ai profili relativi all'efficienza energetica delle strutture e all'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- in relazione alla trasformazione di area boscata, occorre quantificare puntualmente le superfici eventualmente interessate dalla trasformazione e di verificare, l'eventuale assoggettamento dell'intervento ai titoli abilitativi, alle autorizzazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasformazione del bosco e compensazione forestale;
- si rammenta che la trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. (Codice dei beni culturali e del paesaggio); sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009 e Regolamento Forestale regionale n. 8/R del 20 settembre 2011,) e la mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004); gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009);
- per quanto riguarda la gestione dei materiale derivante dalle operazioni di scavo si rimanda per i successivi adempimenti a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 "*Regolamento recante ladisciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*"; si richiamano in particolar le verifiche e gli adempimenti previsti finalizzati ad accertare l'idoneità ambientale dei materiali al riutilizzo in sito. Eventuali materiali non conformi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- produrre la mappatura delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuti abbandonati, una stima del quantitativo da avviare a smaltimento/recupero e la relativa caratterizzazione/classificazione (attribuzione codici EER);

- con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico, dovrà essere valutata, d'intesa con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, l'eventuale necessità di effettuare approfondimenti archeologici preliminari finalizzati alla verifica del rischio archeologico nell'area interessata dall'intervento ovvero, qualora ritenuto necessario, di sottoporre le attività di scavo ad assistenza archeologica continuativa da parte di professionisti qualificati, sotto la direzione scientifica della medesima Soprintendenza;
- dare evidenza di quanto esposto dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera nel parere di competenza prot. n. 121926 del 01/09/2026 (Allegato 02) in relazione al tema di scarichi e gestione acque meteoriche;
- al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico e sostenibilità ambientale, si raccomanda di valutare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'intervento, la possibilità di integrare il sistema di gestione delle acque meteoriche mediante la raccolta delle acque piovane, almeno di quelle provenienti dalle coperture dei manufatti e delle strutture previste, ed il loro successivo riutilizzo per gli usi consentiti.

B) "Raccomandazioni"

Tali elementi costituiscono indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria e non hanno carattere esaustivo; essi potranno essere integrati, precisati o recepiti quali specifiche prescrizioni nei successivi titoli abilitativi, autorizzativi o concessori, in relazione alle competenze dei diversi enti coinvolti e agli ulteriori approfondimenti progettuali richiesti, al fine di garantire la corretta realizzazione, gestione ed esercizio dell'opera.

- in relazione al tema della diffusione di specie vegetali esotiche invasive si raccomanda l'applicazione delle le disposizioni contenute nell'Allegato B "*Linee Guida per la gestione e il controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*", approvato con D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie vegetali esotiche invasive nelle aree interessate dall'intervento, con particolare riferimento alle specie incluse nelle Black List regionali vigenti, da ultimo aggiornate con D.G.R. n. 14-85 del 2 agosto 2024 nell'ambito della Strategia regionale di contrasto alle specie esotiche invasive;
- si consiglia altresì di prevedere un monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva condotto secondo il protocollo ARPA Piemonte, da attuarsi nelle fasi di cantiere e post operam, al fine di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di colonizzazione e consentire l'adozione di interventi di contenimento ed eradicazione mirati ed efficaci, scaricabile dal sito della regione Piemonte al seguente URL: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive
- si segnala che nell'elenco delle essenze arboreo arbustive che verranno utilizate compaionom due specie alloctone per il territorio piemontese: *Osmanthus heterophyllus* e *Morus alba*. Mentre per *M. alba*, sebbene sia consigliata cautela nella sua gestione, si tratta di una specie ormai considerata archeofita naturalizzata, nel caso di *O. heterophyllus*, seppur non invasiva, ne è sconsigliata la messa a dimora in quanto specie non autoctona, priva di valore ecologico per la fauna locale e del tutto estranea al paesaggio vegetale nativo;
- al fine di contenere la dispersione di particolato durante le attività di cantiere si raccomanda, in particolare, l'adozione delle necessarie misure di mitigazione, tra cui:
 - frequente bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiale stoccato;
 - lavaggio delle vie di accesso e di uscita dal cantiere;
 - movimentazione dei materiali inerti da altezze contenute;
 - eventuale copertura dei cumuli di materiale particolarmente polverulento;
 - provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere e alla copertura dei cassoni degli autocarri durante il trasporto dei materiali;
- in presenza di condizioni di siccità e vento, qualora le suddette misure di mitigazione non risultassero

sufficienti a contenere la dispersione delle polveri in atmosfera, dovranno essere sospese le attività di cantiere che generano emissioni diffuse;
- impiegare mezzi di cantiere omologati Euro 6, al fine di limitare le emissioni di inquinanti gassosi;
- in caso di eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o reperti di natura archeologica, è necessario in ogni caso, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., darne immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la CittàMetropolitana di Torino:

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Progetto pista Racing mini car*" presentato in data 21/07/2026 dall'Associazione sportiva senza scopo di lucro BorgaroRing con sede legale in Borgaro Torinese – Via Canavere n. 50 e Partita IVA n. 92061810013 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e

s.m.i.).

2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente:
 - **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 21/07/2026,** ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;
 - al rispetto degli "***Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell'ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi***" e delle "***Raccomandazioni"*** richiamati in premessa alle lettere A) e B);

3. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

4. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..

5. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.

6. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto.

7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

9. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina sul portale SCRIVA, accessibile tramite il sito web della CmTO.

10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 07/10/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano